Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° luglio 1982**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1151.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 188, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica analitica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 157

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. **389.**

Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che la durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata prorogata alla data del 30 giugno 1982, con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13;

Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di fissare una nuova data di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno in attesa della disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, e al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13.

Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, è differito al 31 dicembre 1982. Qualora i mutui previsti dall'articolo 7, primo comma, di tale decreto-legge non coprissero integralmente gli impegni assunti, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, può contrarre prestiti all'estero, assistiti dalla garanzia dello Stato, con le procedure in atto presso la Cassa. Il servizio dei predetti prestiti viene assunto dal Tesoro dello Stato.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, si applicano alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a trenta miliardi di lire, per le quali alla

data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano stati ancora ultimati gli accertamenti istruttori da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base della istruttoria definitiva degli istituti di credito, ad anticipare, fino alla misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire, localizzate nelle aree — colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti da processi di ristrutturazione — indicate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci ed i trenta miliardi di lire, l'anticipazione di cui al precedente comma è corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di dieci miliardi.

L'anticipazione è concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione della iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell investimento fisso oggetto della domanda, comprovato da una specifica perizia giurata.

Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di cinque punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano collaudati con esito positivo.

Il limite di investimenti fissi di cui al secondo comma dell'articolo 69 del medesimo testo unico è elevato da 200 a 500 milioni di lire.

Salve le disposizioni vigenti, alla esecuzione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno possono applicarsi altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 14 marzo 1981, n. 219.

Art. 2.
Disposizioni finanziarie

Ai fini di cui al precedente articolo 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 980 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni, in eccedenza alle proprie dotazioni finanziarie ed entro il termine del 31 dicembre 1982, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 3.000 miliardi da destinare per lire 1.000 miliardi alla realizzazione di progetti speciali, di infrastrutture industriali e alla concessione di incentivi industriali, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, e per lire 2.000 miliardi ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati.

Il predetto importo di lire 3.000 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno finanziario 1983, in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1983-1991. Lo stanziamento da iscrivere nell'anno finanziario 1983 è determinato in lire 1.000 miliardi.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti dell'assegnazione di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo della assegnazione di cui al precedente primo comma.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nell Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 18

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. **390.**

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare le funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Qualora alla data del 1° luglio 1982 le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Mini-

stero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833; il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia, i compiti già svolti dai predetti enti ed organi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97.

Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.

Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attività connesse all'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti comma, assumendone gli oneri a carico degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale.

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo articolo 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art. 2.

Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie.

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'ISPESL.

Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti.

L'omologazione di impianti ed apparecchiature ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili resta disciplinata dall'articolo 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Restano ferme anche le competenze in materia di omologazione di materiali, impianti, apparecchiature e dispositivi ai fini anticendi attribuite dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Art. 3.

I provvedimenti di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, riguardo al personale ed ai beni dell'ANCC e dell'ENPI sono adottati di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche delle competenze attribuite all'ISPESL ai sensi del precedente articolo 2.

In attesa che l'ISPESL inizi ad esercitare le competenze attribuite dal precedente articolo 2, i commissari liquidatori dell'ANCC e dell'ENPI possono essere autorizzati, con decreto interministeriale dei Ministri della industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'ISPESL, ad esercitare sino al 31 dicembre 1982 le funzioni omologative già loro spettanti ai sensi delle rispettive competenze istituzionali, nonché adempimenti di gestione di competenza dell'ISPESL, all'uopo avvalendosi di personale compreso nel contingente da assegnare all'ISPESL ai sensi del precedente comma, ovvero, in via provvisoria, di personale compreso nel contingente da assegnare alle unità sanitarie locali, e ponendo altresì gli oneri finanziari, a carico delle rispettive gestioni, cui continueranno ad affluire, per l'anno 1982, i proventi delle attività svolte. L'ISPESL provvederà a rimborsare gli oneri stessi sullo stanziamento di cui al cap. 6000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 4.

L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti della attività omologativa. Ad integrazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 è istituito un dipartimento autonomo per l'esercizio delle attività di omologazione di cui al precedente articolo 2, primo comma.

Il comitato amministrativo dell'ISPESL di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, designati dai rispettivi Ministri;

tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui quelle delle aziende a partecipazione statale.

Il comitato esecutivo dell'ISPESL di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai membri del comitato amministrativo rappresentanti, rispettivamente, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro e il Ministero delle partecipazioni statali, nonché da due dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

Il comitato tecnico-scientifico dell'ISPESL, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un esperto designato dall'ENEL;
un esperto designato dall'ENI;
un esperto designato dall'IRI.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ALTISSIMO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1982, n. **391.**

Fusione della Corporazione dei piloti del porto di Messina e della Corporazione dei piloti del porto di Reggio Calabria nella « Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 1 del regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato;

Vista la tabella *A* unita al prefato regolamento che dichiara costituita, tra le altre, la Corporazione dei piloti del porto di Messina;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1953, n. 369, che istituisce, tra le altre, la Corporazione dei piloti del porto di Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, che classifica la Corporazione dei piloti di Messina nella prima categoria e quella di Reggio Calabria nella seconda;

Ritenuta la necessità di unificare, per un migliore assetto del servizio, le suddette corporazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

A modifica della tabella dei corpi dei piloti costituente allegato *A* al regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, sul regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato, la Corporazione dei piloti del porto di Messina e la Corporazione dei piloti del porto di Reggio Calabria sono unificate nell'unica corporazione che assume la denominazione di « Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina » cui è attribuita la prima categoria.

Art. 2.

La Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina assume i diritti, gli obblighi ed il substrato patrimoniale delle corporazioni estinte.

Art. 3.

La vigilanza dell'autorità marittima sulla corporazione dei piloti di cui all'art. 1 è esercitata secondo le modalità previste dall'art. 98, ultimo comma, del regolamento marittimo, come sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1982

PERTINI

MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 13

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 1982.

Istituzione di un nuovo tipo di carta bollata per atti civili del valore di L. 3.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1979, n. 351, recante la determinazione delle caratteristiche tecniche della carta bollata per gli atti civili da L. 2000;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, — concernente l'adozione di misure fiscali urgenti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 — con cui l'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte 1ª, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, viene elevata da L. 2.000 a L. 3.000;

Considerato che in esecuzione della predetta legge n. 52 del 1982 occorre istituire un nuovo tipo di carta bollata da L. 3.000;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo tipo di carta bollata per atti civili del valore di L. 3000 (tremila).

Detta carta bollata è costituita da un foglio di carta bianca, liscia, filigranata, delle dimensioni di mm 297 $\times$ 420 che, piegato, forma quattro facciate del formato di mm 210 $\times$ 297.

La filigrana, posizionata nello spazio compreso tra il primo e l'ultimo rigo della rigatura orizzontale, è costituita dallo stemma della Repubblica italiana in chiaro scuro e dalla dicitura in chiaro scuro « REPUBBLICA ITALIANA »; nel lato sinistro del foglio vi è l'indicazione dell'anno solare di fabbricazione e nel lato destro la sigla della cartiera fabbricante « I.P.Z.S. ».

La carta è rigata con 25 linee orizzontali, distanti mm 10 una dall'altra e con due linee verticali per ogni facciata del foglio piegato, disposte alla distanza di mm 26,5 a sinistra e di mm 50,5 a destra.

La carta bollata suddetta, nella prima facciata, porta impressa, a stampa ed in nero, tra le due linee verticali, l'impronta del bollo costituita da un tondo di mm 31 di diametro, con doppio filo di chiusura lungo la circonferenza, che racchiude al centro l'effige dell'Itala turrita, in piedi, la quale impugna, con la mano destra, una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato, mentre la mano sinistra è posata su uno scudo ritto al fianco della figura, con la punta appoggiata in terra; in basso dietro l'effige, vi è la figura di un leone accovacciato.

A destra della composizione vi è il valore in cifre in carattere bastoncino preceduto dalla lettera « L ».

La carta bollata per le dichiarazioni di deposito in numerario (mod. 1) ed in titoli (mod. 2) continuerà ad essere stampata secondo le leggende stabilite nel decreto ministeriale 1° agosto 1953, ma nel valore da L. 3.000.

Art. 2.

La carta bollata di vecchio tipo resta tuttora in corso e continuerà ad essere venduta fino ad esaurimento delle scorte.

Roma, addì 16 giugno 1982

Il Ministro: FORMICA

(3181)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 maggio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa metalmeccanica sigillana - Co.Me.S. a r.l. », in Sigillo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa metalmeccanica sigillana - Co.Me.S. a r.l. », con sede in Sigillo (Perugia), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'Ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa metalmeccanica sigillana - Co.Me.S. a r.l. », con sede in Sigillo (Perugia), costituita per rogito notar dott. Franco Marchetti in data 23 giugno 1979, repertorio n. 66965/17643, registro società n. 7852, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuliano Marconi, nato a Perugia il 6 ottobre 1934, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3212)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 febbraio 1982, n. **392.**

Modificazioni allo statuto del collegio universitario « Don Nicola Mazza », in Padova.

N. 392. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli II e V dello statuto del collegio universitario « Don Nicola Mazza », in Padova, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1954, n. 1308.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 147

DECRETO 21 aprile 1982, n. **393.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Nuova biblioteca agostiniana », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 393. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Nuova biblioteca agostiniana », in Roma. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Roma, via Caterina Fieschi n. 6, disposta dalla casa generalizia dell'ordine degli eremiti di S. Agostino, in Roma, con atto pubblico 6 luglio 1977, n. 127797/29726 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1982
Registro n. 15 *Beni culturali, foglio n.* 339

DECRETO 30 aprile 1982, n. **394.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Andria.

N. 394. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, l'archivio notarile mandamentale di Andria (Bari) viene soppresso ed i relativi atti vengono destinati all'archivio notarile distrettuale di Trani (Bari), salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1981 da versarsi al competente archivio di Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982
Registro n. 24 *Giustizia, foglio n.* 386

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1528/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 170 *del* 16 *giugno* 1982.

(159/C)

Regolamento (CEE) n. 1529/82 del Consiglio, del 25 maggio 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 5/81 del comitato misto CEE-Austria, che modifica i protocolli numeri 1 e 2 dell'accordo della Comunità economica europea con detto paese.

Regolamento (CEE) n. 1530/82 del Consiglio, del 25 maggio 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 5/81 del comitato misto CEE-Finlandia, che modifica i protocolli numeri 1 e 2 dell'accordo della Comunità economica europea con detto paese.

Regolamento (CEE) n. 1531/82 del Consiglio, del 25 maggio 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 5/81 del comitato misto CEE-Islanda, che modifica i protocolli numeri 1 e 2 dell'accordo della Comunità economica europea con detto paese.

Regolamento (CEE) n. 1532/82 del Consiglio, del 25 maggio 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 5/81 del comitato misto CEE-Norvegia, che modifica i protocolli numeri 1 e 2 dell'accordo della Comunità economica europea con detto paese.

Regolamento (CEE) n. 1533/82 del Consiglio, del 25 maggio 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 5/81 del comitato misto CEE-Svezia, che modifica i protocolli numeri 1 e 2 dell'accordo della Comunità economica europea con detto paese.

Regolamento (CEE) n. 1534/82 del Consiglio, del 25 maggio 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 5/81 del comitato misto CEE-Svizzera, che modifica i protocolli numeri 1 e 2 dell'accordo della Comunità economica europea con detto paese.

Pubblicati nel n. L 174 *del* 21 *giugno* 1982.

(160/C)

Regolamento (CEE) n. 1535/82 del Consiglio, del 17 maggio 1982, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine.

Pubblicato nel n. L 175 *del* 21 *giugno* 1982.

(161/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:
composizione architettonica;
urbanistica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della filosofia;
grammatica greca e latina;
filologia bizantina.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3182)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ventimiglia

Con decreto interministeriale 11 giugno 1982, n. 86, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dei terreni facenti parte degli immobili demaniali « ex Opera 15 » in località « Case Verrando » ed « ex Opera 17 » in località « La Colla », siti nel comune di Ventimiglia (Imperia) e censiti nel catasto del medesimo comune, rispettivamente, al foglio di mappa n. 15, part. 777 (mq 2211) e ai fogli di mappa numeri 16 e 17, partt. 1012 e 273 (mq 2879), per una superficie totale di mq 5090.

(3203)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Comar di Misuri geom. Carlo, in Pisa

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 15.288.857, dovuto dalla S.r.l. Comar di Misuri geom. Carlo, in Pisa, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3093)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 28 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1401,450	1401,450	1401,55	1401,450	1401,50	1401,55	1401,550	1401,450	1401,450	1401,45
Dollaro canadese	1084,750	1084,750	1085 —	1084,750	1088 —	1090,60	1084,500	1084,750	1084,750	1084,75
Marco germanico	562,620	562,620	563 —	562,620	563,25	563 —	562,690	562,620	562,620	562,60
Fiorino olandese	508,980	508,980	508,90	508,980	510,25	581 —	508,980	508,980	508,980	509 —
Franco belga	29,540	29,540	29,57	29,540	29,50	29,60	29,560	29,540	29,540	29,55
Franco francese	202,710	202,710	202,50	202,710	203 —	201,70	202,580	202,710	202,710	202,70
Lira sterlina	2402,300	2402,300	2403,50	2402,300	2414 —	2414 —	2401,500	2402,300	2402,300	2402,30
Lira irlandese	1934,500	1934,500	1936 —	1934,500	1939 —	—	1936 —	1934,500	1934,500	—
Corona danese	162,770	162,770	162,90	162,770	163,20	163,20	162,810	162,770	162,770	162,80
Corona norvegese	222,090	222,090	222,25	222,090	222,30	222,28	222,130	222,090	222,090	222,10
Corona svedese	227,440	227,440	227,50	227,440	227 —	227 —	227,500	227,440	227,440	227,45
Franco svizzero	658,450	658,450	659,10	658,450	660 —	650,25	658,350	658,450	658,450	658,45
Scellino austriaco	79,820	79,820	79,83	79,820	80 —	79,92	79,794	79,820	79,820	79,80
Escudo portoghese	16,580	16,580	16,65	16,580	16,80	16,80	16,700	16,580	16,580	16,58
Peseta spagnola	12,460	12,460	12,46	12,460	12,45	12,45	12,400	12,460	12,460	12,45
Yen giapponese	5,423	5,423	5,44	5,423	5,45	5,45	5,420	5,423	5,423	5,42
E.C.U.	1328,360	1328,360	—	1328,360	—	—	1328,360	1328,360	1328,360	—

Media dei titoli del 28 giugno 1982

Titolo				Media
Rendita 5% 1935				41,475
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82				98,525
» 5,50% » » 1968-83				94,500
» 5,50% » » 1969-84				86,100
» 6% » » 1970-85				82,625
» 6% » » 1971-86				77,150
» 6% » » 1972-87				78,650
» 9% » » 1975-90				74,700
» 9% » » 1976-91				71,600
» 10% » » 1977-92				76,350
» 12% (Beni Esteri 1980)				70,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				68,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%				90,175
» » » Ind. 1- 7-1979/82				99,875
» » » » 1- 7-1980/82				99,875
» » » » 1- 8-1980/82				99,925
» » » » 1-10-1979/82				99,875
» » » » 1-10-1980/82				99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1980/82				99,850
» » » » 1- 1-1980/83				100,025
» » » » 1-10-1980/83				99,875
» » » » 1- 9-1981/83				99,550
» » » » 1-10-1981/83				99,575
» » » » 1-11-1981/83				98,775
» » » » 1-12-1981/83				98,275
» » » » 1- 3-1981/84				98,475
» » » » 1- 4-1981/84				99,600
» » » » 1- 6-1981/84				98,850
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983				98,200
» » » 18% 1- 7-1983				99,625
» » » 12% 1-10-1983				91,050
» » » 12% 1- 1-1984				89 —
» » » 12% 1- 4-1984				87,325
» » » 18% 1- 4-1984				98,375
» » » 12% 1-10-1984				85,625
» » Nov. 12% 1-10-1987				82,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1401,500
Dollaro canadese	1084,625
Marco germanico	562,655
Fiorino olandese	508,980
Franco belga	29,550
Franco francese	202,645
Lira sterlina	2401,900
Lira irlandese	1935,250
Corona danese	162,790
Corona norvegese	222,110
Corona svedese	227,470
Franco svizzero	658,400
Scellino austriaco	79,807
Escudo portoghese	16,640
Peseta spagnola	12,460
Yen giapponese	5,421
E.C.U.	1328,360

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1982

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1982 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento (CEE) n. 1462 del 14 giugno 1982 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979, n. 1461 del 14 giugno 1982 e n. 1051 del 4 maggio 1982, sono i seguenti dal 6 maggio 1982:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire al q.le)
Brigth	A	464.556	394.821	546.407
	B	301.961	256.634	355.165
	C	232.278	197.410	273.203
Burley	A	341.585	290.412	425.370
	B	222.030	188.768	276.490
	C	163.961	139.398	204.178
Maryland	A	389.407	331.015	471.516
	B	253.115	215.160	306.485
	C	186.915	158.887	226.328
Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	A	516.051	412.841	587.893
	B	328.695	262.956	374.454
	C	197.217	157.774	224.672
Brasile Selvaggio e varietà simili, Beneventano	A	301.605	256.398	381.132
	B	235.629	200.311	297.759
	C	167.297	142.221	211.409
Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano	A	563.027	478.556	705.862
	B	436.455	370.974	547.180
	C	331.760	281.940	415.857
Xanti Yakà	A	514.213	411.341	654.915
	B	443.287	354.604	564.582
	C	328.032	262.407	417.791
Perustitza	A	457.611	366.145	537.276
	B	419.827	335.913	492.914
	C	306.474	245.216	359.827
Samsum	A	457.611	388.907	566.500
	B	419.827	356.795	519.725
	C	306.474	260.460	379.399
Erzegovina e varietà simili	A	410.965	328.772	484.307
	B	377.032	301.626	444.318
	C	267.693	214.154	315.466
Round tip., Scafati, Sumatra	A	1.700.057	1.445.092	2.189.034
	B	1.976.810	1.680.340	2.545.388
	C	711.652	604.922	916.340
Virgin	A	527.974	448.830	593.713
	B	300.945	255.833	338.416
	C	116.154	98.743	130.617

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna IIC, Paraguay, Badischer Burley, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 6 maggio 1982:

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivati (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer:				
Prime foglie	I	407.543	346.405	513.924
	II	330.563	280.973	416.850
	III	262.639	223.239	331.196
Foglie basse	I	493.580	419.536	622.419
	II	398.487	338.708	502.504
	III	321.506	273.275	405.429
Foglie mediane	I	452.826	384.895	571.027
	II	371.317	315.614	468.242
	III	316.978	269.426	399.719
Foglie apicali	I	303.393	257.880	382.588
Paraguay e suoi ibridi:				
Foglie basse	IS	546.614	464.672	—
	I	462.519	393.184	—
	II	378.425	321.696	—
	III	294.330	250.208	—
Foglie mediane	I	504.566	428.928	—
	II	420.472	357.440	—
	III	336.378	285.952	—
Foglie apicali	I	420.472	357.440	—
	II	336.378	285.952	—
	III	252.283	214.464	—
Badischer Burley:				
Prime foglie	I	617.026	524.450	739.285
	II	481.713	409.439	577.161
	III	303.101	257.625	363.158
Foglie basse	I	660.326	561.254	791.165
	II	530.426	450.843	635.526
	III	411.351	349.633	492.857
Foglie mediane	I	541.251	460.044	648.496
	II	416.763	354.234	499.342
	III	319.338	271.426	382.613
Foglie apicali	I	270.625	230.022	324.248
Forcheimer Havanna IIC:				
Prime foglie	I	392.809	333.877	492.462
	II	318.612	270.811	399.441
	III	253.144	215.165	317.364
Foglie basse	I	475.736	404.362	596.426
	II	384.080	326.457	481.518
	III	309.883	263.392	388.498
Foglie mediane	I	436.455	370.974	547.180
	II	357.893	304.199	448.688
	III	305.518	259.682	383.026
Foglie apicali	I	292.425	248.553	366.611

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1979 con i regolamenti (CEE) n. 1462 del 14 giugno 1982, n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 1051 del 4 maggio 1982, sono i seguenti a decorrere dal 6 maggio 1982:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Burley	355.011
Badischer Geudertheimer	311.809
Paraguay e suoi ibridi	288.220
Bright	264.889
Burley	187.034
Maryland	207.787
Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	203.533
Forcheimer Havanna IIC, Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano	303.044
Beneventano, Brasile Selvaggio e varietà simili	171.179
Xanti Yakà	323.410
Perustitza	307.942
Samsum	299.692
Erzegovina, ibridi vari	277.264
Round tip., Scafati, Sumatra	1.183.044
Virgin	315.160

(3183)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata per un trimestre dal 9 gennaio 1982 all'8 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata per un trimestre, dal 9 aprile 1982 al 7 luglio 1982.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. «Telediffusione Italiana» Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. «Telediffusione Italiana» Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

(3172)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria, con sede in Milano, stabilimento di Trecate.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria, con sede in Milano, stabilimento di Trecate (Novara), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 25 febbraio 1980 al 31 dicembre 1981.

(3171)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 27 maggio 1982. Provvidenze comunitarie - Fondo sociale europeo - Progetti delle regioni e delle province autonome. Determinazione del limite massimo di spesa. Fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845. Limite massimo di utilizzazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 24, secondo comma, della legge n. 845/78, che demanda a questo comitato il compito di indicare, sulla base dei parametri prescelti dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro alla CEE di progetti formativi per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo, sia l'integrazione del fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della stessa legge;

Tenuto conto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con nota del 1° marzo 1982 ha indicato in 1.000 miliardi di lire il costo complessivo delle operazioni sul quale appare possibile l'intervento del Fondo sociale europeo, in relazione alle disponibilità del proprio bilancio per il 1982;

Considerato che le disponibilità recate per il 1982 dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della richiamata legge, già indicate in 159,160 miliardi di lire, sono state rideterminate, come da nota n. 3472 del 25 maggio 1982 del Ministro del lavoro, in 186.894.438.969 lire;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle indicazioni dei limiti massimi per le finalità di cui sopra, utilizzando allo scopo i parametri già fissati per la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del soppresso fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori sulla base del parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 legge n. 281/70 nella seduta del 13 novembre 1981;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il limite massimo di spesa che ciascuna regione e provincia autonoma deve tenere presente per l'inoltro dei progetti al fondo sociale europeo, al fine di beneficiare delle provvidenze comunitarie, nonchè il limite massimo di utilizzazione delle disponibilità recate per il 1982 dal fondo di rotazione da parte delle singole regioni, sono quelli rispettivamente evidenziati negli allegati prospetti *A* e *B* che fanno parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del Cipe
LA MALFA

ALLEGATO

PARAMETRI ED INDIVIDUAZIONE LIMITI MASSIMI DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE INOLTRO PROGETTI AL FONDO SOCIALE EUROPEO SU UN IMPORTO GLOBALE VALUTATO IN 1.000 MILIARDI DI LIRE - ANNO 1982

REGIONI	Parametro nord	Parametro sud	Parametro totale	Ricalcolo percentuale su L. 1.000.000.000.000			
				40% per il nord		60% per il sud	
				%	Importo	%	Importo
Piemonte	7,49		7,49	13,21	52.840.000.000		
Valle d'Aosta	1,07		1,07	1,89	7.560.000.000		
Lombardia	11,40		11,40	20,11	80.440.000.000		
Provincia di Trento	0,89		0,89	1,57	6.280.000.000		
Provincia di Bolzano	0,87		0,87	1,53	6.120.000.000		
Veneto	6,93		6,93	12,22	48.880.000.000		
Friuli-Venezia Giulia	3,52		3,52	6,21	24.840.000.000		
Liguria	4,13		4,13	7,29	29.160.000.000		
Emilia Romagna	6,24		6,24	11,00	44.000.000.000		
Toscana	6,00	0,32	6,32	10,58	42.320.000.000	0,74	4.440.000.00
Umbria	2,02		2,02	3,56	14.240.000.000		
Marche	2,02	1,00	3,02	3,56	14.240.000.000	2,31	13.860.000.00
Lazio	4,12	4,12	8,24	7,27	29.080.000.000	9,52	57.120.000.00
Abruzzo		3,02	3,02			6,97	41.820.000.00
Molise		1,04	1,04			2,40	14.400.000.00
Campania		9,83	9,83			22,70	136.200.000.00
Puglia		6,66	6,66			15,38	92.280.000.00
Basilicata		1,77	1,77			4,09	24.540.000.00
Calabria		4,20	4,20			9,70	58.200.000.00
Sicilia		7,61	7,61			17,58	105.480.000.00
Sardegna		3,73	3,73			8,61	51.660.000.00
Totale	56,70	43,30	100,00	100,00	400.000.000.000	100,00	600.000.000.00

Importo complessivo Toscana: L. 46.760.000.000
Marche: L. 28.100.000.000
Lazio: L. 86.200.000.000

ALLEGATO

PARAMETRI ED INDIVIDUAZIONE LIMITI MASSIMI DI SPESA PER L'UTILIZZAZIONE DI L. 186.894.438.969 IN DOTAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845 - ANNO 1982

REGIONI	Parametro nord	Parametro sud	Parametro totale	Ricalcolo percentuale su L. 186.894.438.969			
				40% per il nord		60% per il sud	
				%	Importo	%	Importo
Piemonte	7,49		7,49	13,21	9.875.502.155		
Valle d'Aosta	1,07		1,07	1,89	1.412.921.959		
Lombardia	11,40		11,40	20,11	15.033.788.671		
Provincia di Trento	0,89		0,89	1,57	1.173.697.077		
Provincia di Bolzano	0,87		0,87	1,53	1.143.793.966		
Veneto	6,93		6,93	12,22	9.135.400.177		
Friuli-Venezia Giulia	3,52		3,52	6,21	4.642.457.864		
Liguria	4,13		4,13	7,29	5.449.841.840		
Emilia Romagna	6,24		6,24	11,00	8.223.355.315		
Toscana	6,00	0,32	6,32	10,58	7.909.372.657	0,74	829.811.30
Umbria	2,02		2,02	3,56	2.661.376.811		
Marche	2,02	1,00	3,02	3,56	2.661.376.811	2,31	2.590.356.92
Lazio	4,12	4,12	8,24	7,27	5.434.890.285	9,52	10.675.410.35
Abruzzo		3,02	3,02			6,97	7.815.925.43
Molise		1,04	1,04			2,40	2.691.279.92
Campania		9,83	9,83			22,70	25.455.022.58
Puglia		6,66	6,66			15,38	17.246.618.82
Basilicata		1,77	1,77			4,09	4.586.389.53
Calabria		4,20	4,20			9,70	10.877.256.34
Sicilia		7,61	7,61			17,58	19.713.625.42
Sardegna		3,73	3,73			8,61	9.654.966.71
Totale	56,70	43,30	100,00	100,00	74.757.775.588	100,00	112.136.663.38

Importo complessivo Toscana: L. 8.739.183.966
Marche: L. 5.251.733.735
Lazio: L. 16.110.300.639

(3147)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Il primo comma della notificazione per posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero del commercio con l'estero a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia in servizio permanente effettivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 giugno 1982 alla pag. 4499, è sostituito dal seguente:

« Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero del commercio con l'estero *otto posti di coadiutore* spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle fnanze, della agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

(3204)

OSPEDALE « MARIA DELLE GRAZIE » DI CERRETO SANNITA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di direttore farmacista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cerreto Sannita (Benevento).

(463/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(465/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 19, IN LA SPEZIA

Concorso ad un posto di aiuto di dermosifilopatia presso l'ex ospedale « S. Andrea » di La Spezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di dermosifilopatia presso l'ex ospedale « S. Andrea » di La Spezia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione - settore medicina di base sul territorio, in Genova

(416-bis/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 12.

Approvazione del bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **11** *dell'8 maggio* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1982, n. 13.

Anticipazioni per interventi urgenti di edilizia scolastica in area terremotata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *dell'8 maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, al fine di consentire con urgenza ai comuni di Muro Lucano, Picerno e Rionero in Vulture, gravemente colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, l'acquisto delle aree destinate alla realizzazione di complessi scolastici finanziati da Paesi esteri e l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione, dispone l'anticipazione dei fondi necessari fino alla concorrenza della somma specificata dall'articolo successivo.

L'erogazione è subordinata all'impegno da parte dei comuni beneficiari di provvedere alla restituzione, in coincidenza con l'accreditamento dei fondi relativi ai programmi per gli anni 1981-82 di cui alla legge n. 219/81.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 1260 — Rimborso credito ed anticipazioni, di nuova istituzione . . . . . . L. 2.490.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 1465 — Anticipazioni per interventi urgenti di edilizia scolastica in area terremotata, di nuova istituzione . . . . L. 2.490.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

AZZARA'

(2811)

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1982, n. 14.

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle U.S.L.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 3 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta da sei membri titolari, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale.

Per ciascun membro titolare e con le stesse modalità è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere dipendenti dell'unità sanitaria locale.

Nei precedenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato, entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, dal competente ordine o collegio professionale.

Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.

Art. 2.

Nomina dei membri da parte dell'U.S.L.

Alla nomina dei tre membri effettivi di sua spettanza, il comitato di gestione provvede, con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano d'età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma, alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza avendo cura di abbinare ad ogni nominativo di questi ultimi uno dei membri effettivi già nominati; a tale fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.

Le deliberazioni adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni dalla loro data.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni beneficiarie di trattenute sindacali sulle retribuzioni del personale dipendente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze sindacali di dette organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richesta di cui al primo comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione, assegna a pena di decadenza, un ulteriore termine di giorni 15, trascorso inutilmente il quale provvede in merito il comitato di gestione con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 4.

Costituzione

La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione, incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato.

Art. 5.

Insediamento

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi, con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione, dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva, dandone comunicazione scritta ai membri assenti; in tale seduta viene ripetuta la procedura prevista dal presente articolo.

Dalla seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, sottoscrive il verbale il membro più anziano fra i presenti.

Art. 6.

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi. All'uopo, il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Il presidente ed i membri effettivi della commissione non possono essere confermati; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7.

Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge; in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o legittimo impedimento, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie la volontà.

All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1976, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendone constare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designante, salvo sua diversa determinazione. Il membro designato, oltre che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal corrispondente membro supplente anche nelle sedute e nelle deliberazioni in cui esercita le funzioni di presidente.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 5 ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto all'ultimo comma del successivo articolo.

Art. 8.

Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce, altresì, l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente art. 6.

Comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.

Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tale fine si procede con le modalità ed i criteri indicati all'art. 3 in caso di membro designato.

Art. 9.
Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e tra l'altro provvede alla tenuta obbligatoria:

di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

di un registro di spedizione;

di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli inoltre firma unitamente al presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

In caso di dimissioni del segretario, alla nomina del sostituto provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4

Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 10.
Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al penultimo comma dell'art. 1.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto previsto all'art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonchè alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.
Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 28 maggio 1982

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1982, n. 15.

Modifica alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 17 - Interventi per l'avviamento ed il sostegno della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 3 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 17, è sostituito dal seguente:

« La Regione è autorizzata a concedere alle cooperative ed ai loro consorzi aventi per scopo la lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, la conduzione associata di terreni e la gestione di centri di meccanizzazione agricola contributi, nella misura dell'80% per quelli ricadenti nelle zone montane e svantaggiate e del 70% per le altre zone, sulla spesa occorrente per una unità dirigente tecnico-amministrativa per il primo triennio e del 70% e del 50% per il successivo biennio ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 17, è così modificato:

« Alla ripartizione dei fondi nei settori di interventi previsti dagli articoli della presente legge, provvede la giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente ».

Art. 3.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 28 maggio 1982

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1982, n. 16.

Modifica allo statuto della comunità montana del Melandro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 3 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, la seguente modifica allo statuto della comunità montana del Melandro:

L'art. 28 viene così modificato:

« Le indennità e il rimborso spese ai componenti la giunta e il consiglio della comunità montana sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28 e successive modificazioni, sino al 28 marzo 1981. Dal 29 marzo 1981 la predetta materia è disciplinata dall'art. 6 della legge statale 23 marzo 1981, n. 93 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 giugno 1982

SCHETTINI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1982, n. 17.

Modifica allo statuto della comunità montana del Vulture.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 3 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, la seguente modifica allo statuto della comunità montana del Vulture:

L'art. 29 viene così modificato:

« Il consiglio comunitario può deliberare le indennità e il rimborso spese ai componenti la giunta e il consiglio della comunità montana secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28 e successive modificazioni, sino al 28 marzo 1981. Dal 29 marzo 1981 la predetta materia è disciplinata dall'art. 6 della legge statale 23 marzo 1981, n. 93 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 giugno 1982

SCHETTINI

(3030)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821790)